# CAPITOLATO SPECIALE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SACCHI IN POLIETILENE.

CIG. 735701727D


Presidente
Dett. Ivan STROZZI

Vautor



### INDICE

ART. 1 - OGGETTO E DURATA DELL'APPALTO	3
AKI. I - OGGETTO E DOKATA DELE ATTACIÓ	2
ART. 2 - CARATTERISTICHE TECNICHE, QUANTITATIVI, IMPORTO E DATE INIZIO FORNITURE	3
ART. 3 - MODALITÀ E TEMPI DI CONSEGNA	4
ART. 4 - SICUREZZA E RESPONSABILITÀ DELL'APPROVVIGIONAMENTO	4
ART. 5 - CONTROLLO SULLA ESECUZIONE DELLA FORNITURA	5
ART. 7 - PENALITÀ E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA	6
ART. 8 - PAGAMENTI E MODALITÀ DI FATTURAZIONE	7
ART. 9 - GARANZIA FIDEIUSSORIA A TITOLO DI CAUZIONE DEFINITIVA	8
ART. 10 – RINVIO ALLE LEGGI	8
ART. 11 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	9
ART. 12 – ACCETTAZIONE CODICE ETICO DI A.M.I.U. GENOVA S.P.A. E CLAUSOLE DI CUI	
ALLLA CONVENZIONE SUAC SOTTOSCRITTA CON LA PREFETTURA DI GENOVA IN DATA 18	
SETTEMBRE 2012	q
SETTEMBRE 2012	
ART. 13 - PRIVACY	9
APT 14 - FORO COMPETENTE	10





### ART. 1 - OGGETTO E DURATA DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto le forniture, comprensive della consegna di sacchi in polietilene per raccolta rifiuti occorrenti ad A.M.I.U. Genova S.p.A.

L'appalto avrà inizio dalla data del verbale di avvio del contratto, redatto dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto e avrà una durata di anni due.

Il committente può richiedere, nel corso dell'esecuzione del contratto e alle condizioni dallo stesso previste, aumenti fino alla concorrenza del quinto dell'importo contrattuale. In tal caso l'aggiudicatario è tenuto ad eseguire le prestazioni richieste senza che da ciò derivi il diritto a qualsivoglia indennizzo.

Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche nel caso di variazioni in diminuzione.

## ART. 2 - CARATTERISTICHE TECNICHE, QUANTITATIVI, IMPORTO E DATE INIZIO FORNITURE


Forma oggetto del presente Capitolato Speciale fornitura dei sacchi in polietilene così suddivisi nelle diverse tipologie e quantità:

a1) sacchi in plastica formato 630x1100 colore nero (RSU)	num.	1.387.200
a2) sacchi in plastica formato 450x650 colore nero (RSU)	num.	1.070.400
a3) sacchi in plastica formato 500x650 colore giallo (cestini)	num.	1.317.600
a4) sacchi in plastica formato 785x860 colore giallo (sabaudo)	num.	1.832.400
a5) sacchi in plastica formato 645x860 colore rosa (1/2 sabaudo)	num.	630.000
a6) sacchi in plastica formato 785x1000 semitrasparenti (cont RD cartone)	num.	480.000
a7) sacchi in plastica formato 850x1250 semitrasparenti (cestoni Prà)	num.	14.400
a8) sacchi in plastica formato 630x1100 colore giallo (farmaci)	num.	25.000
a9) sacchi in plastica formato 505x955 colore verde (pile)	num.	20.000
10) sacchi in plastica formato 850x1250 semitrasparenti (toner)	num.	15.000

I sacchi oggetto della fornitura dovranno avere tutte le caratteristiche tecniche meglio indicate nelle allegate Specifiche Tecniche che formano parte integrante e sostanziale del presente Capitolato Speciale.

L'importo complessivo a base di gara è stabilito in € 434.000,00.= (Euro quattrocentotrentaquattromila/00) oltre I.V.A. con oneri di sicurezza da interferenze pari a zero.

L'importo di cui sopra è da intendersi comprensivo del trasporto e di tutti gli oneri per eseguire la fornitura come prevista dal presente Capitolato Speciale e dalle allegate schede tecniche.





### ART. 3 - MODALITÀ E TEMPI DI CONSEGNA

Le consegne dei sacchi dovranno essere eseguite secondo le sotto riportate modalità e termini:

- 3.1 Fatto salvo quanto riportato ai successivi punti 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8, per tutti i tipi di sacchi le consegne dovranno avvenire con cadenza mensile, a partire dal mese di Luglio 2018 e fino al mese di Giugno 2020 presso le Unità territoriali di A.M.I.U. Genova S.p.A. le cui ubicazioni sono dettagliatamente specificate nell'allegato "A" al presente Capitolato Speciale. I quantitativi da consegnare ogni volta nelle diverse Unità territoriali sono anch'essi indicati nel già citato allegato "A".
- <u>3.2</u> numero 84.000 dei sacchi di cui al punto a2) dovranno essere forniti in due consegne annue da 42.000 sacchi ciascuna presso la Fabbrica del Riciclo sita in Genova Via Greto di Cornigliano 10 nel mese di Luglio 2018 e nel mese di Luglio 2019;
- <u>a.3</u> numero 124.800 sacchi di cui al punto a1) dovranno essere forniti in due consegne annue da 62.400 sacchi ciascuna presso la Fabbrica del Riciclo sita in Genova Via Greto di Cornigliano 10, nel mese di Luglio 2018 e nel mese di Luglio 2019;
- <u>3.4</u> i sacchi di cui al punto a8) dovranno essere forniti in soluzione unica presso la Fabbrica del Riciclo sita in Genova Via Greto di Cornigliano 10, nel mese di Luglio 2018
- i sacchi di cui al punto a9) dovranno essere forniti in soluzione unica presso la Fabbrica del Riciclo sita in Genova Via Greto di Cornigliano 10, nel mese di Luglio 2018
- <u>3.6</u> i sacchi di cui al punto a10) dovranno essere forniti in soluzione unica presso la Fabbrica del Riciclo sita in Genova Via Greto di Cornigliano 10, nel mese di Luglio 2018
- 3.7 numero 60.000 sacchi di cui al punto a1) dovranno essere forniti con cadenza mensile, a partire dal mese di Luglio 2018 e fino al mese di Giugno 2020 presso l'Ospedale San Martino sita in Genova Largo Rosanna Benzi 10, padiglione Guido Rossa inviando preventivamente d.d.t. alla mail <a href="mailto:bruna.foderaro@hsanmartino.it">bruna.foderaro@hsanmartino.it</a> bbbbb
- <u>3.8 numero 120.000</u> sacchi di cui al punto a6) dovranno essere forniti con cadenza mensile, a partire dal mese di Luglio 2018 e fino al mese di Giugno 2020 presso l'Ospedale San Martino sita in Genova Largo Rosanna Benzi 10, padiglione 13 inviando preventivamente d.d.t. alla mail <u>bruna.foderaro@hsanmartino.it</u>

Tutte Le consegne dovranno essere effettuate a piano strada (non a sponda camion) in ogni singola Unità territoriale, presso l'Ospedale San Martino e presso la Fabbrica del Riciclo.

### ART. 4 - SICUREZZA E RESPONSABILITÀ DELL'APPROVVIGIONAMENTO

La ditta aggiudicataria, prima dell'avvio della fornitura dovrà effettuare in contraddittorio con il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) i necessari





sopralluoghi per l'accertamento della qualità ed entità delle operazioni da eseguire per l'effettuazione della fornitura. Di tale sopralluogo sarà redatto apposito verbale che sarà sottoscritto dalle Parti. All'atto di detti sopralluoghi l'aggiudicatario dovrà altresì prendere conoscenza dei rischi specifici delle aree aziendali interessate dalla fornitura, nonché collaborare, <u>qualora necessario</u>, alla predisposizione del Documento Valutazione Rischi Interferenze (DUVRI) predisposto da A.M.I.U. Genova S.p.A. ai sensi del D. Lgs 81/08. Detto documento contiene l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi connessi all'attività svolta nonché le misure di prevenzione ritenute necessarie; è fatto obbligo alla ditta aggiudicataria di osservare quanto indicato nel DUVRI e di dotare dei dispositivi di protezione individuale il personale incaricato di operare presso i depositi di A.M.I.U. Genova S.p.A.

Copia del DUVRI sarà consegnata alla ditta aggiudicataria la quale sarà obbligata a rendere edotti i propri dipendenti circa i rischi connessi all'attività svolta. Resta inteso che il DUVRI sarà parte integrante del contratto sebbene ad esso non materialmente allegato.

### ART. 5 - CONTROLLO SULLA ESECUZIONE DELLA FORNITURA

A.M.I.U. Genova S.p.A., durante lo svolgimento della fornitura, si riserva la più ampia facoltà di procedere a controlli e collaudi sulla quantità e qualità dei prodotti forniti mediante apposite analisi di laboratorio al fine di accertare la costante corrispondenza di tutte le caratteristiche tecniche presenti nei prodotti consegnati con quelle indicate nelle specifiche tecniche allegate al Capitolato Speciale.

Gli oneri relativi alle azioni di cui sopra devono ritenersi a totale carico del fornitore qualora i controlli appurassero che i sacchi forniti non sono conformi a quanto richiesto dalle specifiche tecniche allegate al presente capitolato Speciale.

A.M.I.U. Genova S.p.A. si riserva inoltre la più ampia facoltà di controllare il corretto adempimento di tutte le clausole contrattuali e di legge.

### Prelievo campioni:

Ad ogni singola consegna potrà esser effettuato, ad insindacabile giudizio di A.M.I.U. Genova S.p.A. ed a cura dei propri tecnici, un prelievo di campioni con le modalità meglio descritte nelle specifiche tecniche allegate al presente Capitolato Speciale

### Analisi:

Nel caso in cui le analisi di controllo effettuate da A.M.I.U. Genova S.p.A. indicassero delle anomalie nella fornitura, verrà informata per iscritto l'impresa aggiudicataria.

### ART. 6 - ACCETTAZIONE DEI RISULTATI DI COLLAUDO

I controlli di cui al precedente art. 5 sono da intendersi quali operazioni proprie del collaudo e pertanto i risultati degli stessi sono da considerarsi vincolanti per l'accettazione delle singole forniture.

Nel caso in cui si riscontrino differenze tra quanto effettivamente consegnato e quanto riportato sul relativo documento di trasporto, il personale preposto di A.M.I.U. Genova S.p.A. provvederà ad annotare tali difformità e/o differenze sul documento stesso. Tali annotazioni faranno fede al fine di predisporre i successivi atti





di contestazione della fornitura.

La ditta fornitrice non potrà impugnare in alcun modo i risultati di collaudo, nè potrà invocare l'accettazione di partite della stessa fornitura avvenuta in precedenti prove di collaudo, come argomento a suo favore nel caso di rifiuto al collaudo di partite in consegne successive.

Il regolare collaudo dei prodotti non esonera comunque l'Impresa aggiudicataria per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento dello stesso ma vengano in seguito accertati. In tal caso l'Impresa è invitata da A.M.I.U. Genova S.p.A. ad assistere, a mezzo dei suoi rappresentanti, ad eventuali visite di accertamento, dovendo rispondere della qualità dei materiali forniti ad ogni effetto.

In assenza dell'Impresa, o dei suoi incaricati, il verbale redatto dagli incaricati di A.M.I.U. Genova S.p.A. fa egualmente stato contro essa.

L'Impresa ha l'obbligo di ritirare e di sostituire a sua cura e spesa i prodotti non accettati al collaudo

A.M.I.U. Genova S.p.A. non risponde dei cali, furti e delle avarie durante la permanenza delle partite rifiutate, né dell'eventuale incendio.

### ART. 7 - PENALITÀ E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

### Penalità per ritardata consegna:

Eventuali ritardi sui termini di consegna previsti dal precedente art. 3 daranno luogo all'applicazione di una penalità pari al 1‰ (uno per mille) del valore del quantitativo richiesto e consegnato in ritardo, calcolata per ogni giorno di calendario di ritardo medesimo. L'entità della penale suddetta non esime comunque il fornitore dal risarcimento di eventuali ulteriori danni che dovessero derivare ad A.M.I.U. Genova S.p.A. in caso di consegna di materiale non conforme.

### Penalità per difformità qualitative:

A.M.I.U. Genova S.p.A., qualora il materiale fornito risultasse difforme dai requisiti tecnici della prescrizioni della norma di riferimento, fermo restando l'obbligo del fornitore, di provvedere alla sostituzione del materiale contestato entro quindici giorni dalla data della contestazione che potrà avvenire anche solo a mezzo fax, applicherà una penale pari al 1‰ (uno per mille) del valore del quantitativo richiesto e non conforme, dalla data della contestazione alla data del reintegro con materiale conforme. L'entità della penale suddetta non esime comunque il fornitore dal risarcimento di eventuali ulteriori danni che dovessero derivare ad A.M.I.U. Genova S.p.A. in caso di consegna di materiale non conforme.

Le penalità e le maggiori spese della fornitura eseguita in danno del fornitore saranno prelevate dalle somme dovute allo stesso per precedenti forniture o per quelle in corso e, ove mancasse il credito da parte della ditta stessa, saranno prelevate dall'ammontare della cauzione.

Il fornitore, in tale ultimo caso, dovrà provvedere, su richiesta di A.M.I.U., a ripristinare nel suo valore iniziale la cauzione nel termine di quindici giorni dalla data del prelievo,; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere al fornitore.





Saranno considerati grave negligenza e quindi potranno costituire, ad insindacabile giudizio di

A.M.I.U. Genova S.p.A. motivo di risoluzione contrattuale ai sensi dell'art. 1456 C.C. in danno della ditta aggiudicataria i seguenti casi:

- a) ritardo nella consegna dei sacchi superiore a 10 (dieci) giorni di calendario oltre il termine indicato nel Capitolato Speciale;
- mancata sostituzione dei sacchi rifiutati al collaudo entro 15 (quindici) giorni di calendario dalla data di comunicazione anche solo a mezzo fax dell'esito negativo dello stesso;
- esito negativo delle prove di collaudo per tre volte anche non consecutive nell'arco della vigenza contrattuale;
- d) grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni, errore grave nell'esercizio delle attività, nonché violazioni alle norme in materia di sicurezza o ad ogni altro obbligo previsto dal contratto di lavoro e violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali;
- e) falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell'esecuzione delle prestazioni;
- f) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
- g) violazione delle leggi relative al subappalto e del divieto di cessione del contratto;
- h) applicazione di penali oltre la misura massima del 10%;
- qualora le transazioni di cui al presente appalto non vengano eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della società Poste Italiane Spa o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9-bis dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge n.136/2010, ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
- j) in caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura per l'aggiudicatario provvisorio o il contraente, qualora emerga per quanto possa occorrere, anche a seguito degli accessi nei cantieri, l'impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa;
- k) in caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell'intervento e di cui lo stesso venga a conoscenza, nonché, per quanto compatibile con la natura del presente appalto, in caso di inosservanza degli obblighi di comunicazione alla Prefettura dei dati relativi alle società e alle imprese, anche con riferimento agli assetti societari, di cui intende avvalersi nell'affidamento dei servizi di seguito elencati: trasporto di materiale a discarica, trasporto e/o smaltimento rifiuti.





### ART. 8 – SUBAPPALTO E CESSIONE DI CONTRATTO

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

È ammesso il subappalto di parte delle attività, che deve essere sempre autorizzato dalla Committente ed è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art 105 del D.Lgs.50/16.

Nei casi in cui il Fornitore stipuli contratti di subappalto con soggetti terzi, sarà considerato comunque il solo responsabile della perfetta esecuzione del Contratto.

Il Fornitore sarà considerato, altresì, responsabile dei danni che dovessero derivare alla Committente o a terzi per fatti imputabili ai soggetti di cui si sia avvalso nell'esecuzione del Contratto, obbligandosi a manlevare e tenere indenne la Committente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti imputabili a eventuali subfornitori e/o ausiliari.

Prima dell'inizio della fornitura, per tutti i contratti di subfornitura eventualmente stipulati, il Fornitore dovrà comunicare alla Committente il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto e l'oggetto della fornitura affidata. Dovranno, altresì, essere comunicate alla Committente eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del subappalto. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva nonché in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore si applicano le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

### ART. 9 - PAGAMENTI E MODALITÀ DI FATTURAZIONE

La Ditta emetterà fattura per ogni fornitura con l'indicazione del buono Ordine di riferimento. Le fatture verranno pagate a 60 giorni data fattura fine mese, previa accettazione del materiale da parte dei competenti uffici di A.M.I.U. Genova S.p.A. e a fronte di verifica di Regolarità Contributiva (DURC) al momento del pagamento.

Sull'importo netto progressivo delle prestazioni (quindi ogni partita) sarà operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento). Tali ritenute saranno svincolate soltanto al raggiungimento del quantitativo complessivo previsto nel presente capitolato, dopo l'approvazione da parte del Committente del certificato di verifica di conformità e previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Ai sensi e per gli effetti della legge 13/8/2010 n. 136 e s.m.i., l'Impresa Aggiudicataria dovrà comunicare alla Committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Sempre ai sensi e per gli effetti della legge 13/8/2010 n. 136 e s.m.i., l'Impresa Aggiudicataria dovrà assumersi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Si segnala che, ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, A.M.I.U. Genova S.p.A. per singoli pagamenti superiori a 10 mila (cinquemila dal 1/03/2018) euro è tenuta ad effettuare presso l'Agenzia delle Entrate Riscossioni la verifica dell'esistenza di inadempienze del beneficiario derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento. In caso di inadempienze, si potrebbe determinare un ritardo fino a 30 gg nel pagamento ed anche l'eventuale pignoramento totale o parziale





della cifra dovuta.

Stante il suddetto obbligo resta inteso che il mancato rispetto dei termini di pagamento contrattualmente previsti o gli eventuali mancati pagamenti derivanti dall'applicazione della suddetta norma non potranno essere intesi come morosità e come tali non potranno impedire la regolare esecuzione del contratto. A.M.I.U. Genova S.p.A. si impegna a dare al fornitore sollecita informazione del blocco dei pagamenti imposti da Equitalia.

### ART. 10 - GARANZIA FIDEIUSSORIA A TITOLO DI CAUZIONE DEFINITIVA

Dopo l'aggiudicazione definitiva e prima della stipula del contratto d'appalto, la ditta aggiudicataria dovrà costituire la cauzione definitiva a garanzia dell'esecuzione di tutti gli obblighi contrattuali così come previsto dagli artt. 103 e 93 comma 7del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Detta garanzia (cauzione), previe eventuali necessarie proroghe, è svincolata ai sensi dell'art. 103 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque il risarcimento del maggior danno. Il committente ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per l'esecuzione della fornitura, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore; ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

Il committente può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore


### ART. 11 - SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell'Appaltatore, senza diritto di rivalsa, le spese contrattuali (una marca da € 16,00 bollo ogni quattro facciate).

Saranno, inoltre, a carico dell'Appaltatore le spese di pubblicazione del bando e delle successive comunicazioni di gara su Gazzetta Ufficiale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 comma 2 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2/12/2016.

### ART. 12 - RINVIO ALLE LEGGI

Per quanto non prescritto dal presente documento si rinvia alla vigenti normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti pubblici di servizi (D. Lgs. 50/2016 e s.m.i ).





### ART. 13 – ACCETTAZIONE CODICE ETICO DI A.M.I.U. GENOVA S.P.A.

Il concorrente è a conoscenza che A.M.I.U. Genova S.p.A. ha adottato ed attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/01 ed un Codice Etico che dichiara di aver letto dal sito aziendale "http://www.amiu.genova.it/"it e di aver compreso.

Il concorrente aderisce ai principi al succitato Modello di organizzazione, gestione e controllo e si impegna a rispettarne i contenuti, i principi e le procedure e, in generale, ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel D. Lgs. 231/01 e sue successive modifiche ed integrazioni e riportate nel predetto Modello di organizzazione, gestione e controllo.

Si impegna altresì a rispettare e a far rispettare ad eventuali suoi collaboratori, tutti i principi contenuti nella suddetta documentazione ed i Protocolli comportamentali previsti da A.M.I.U. Genova S.p.a. ai sensi del D. Lgs. 231/2001. La violazione delle regole previste dai sopraccitati documenti rappresenteranno grave inadempimento contrattuale.

Il concorrente manleva fin d'ora A.M.I.U. S.p.A. per eventuali sanzioni o danni dovessero derivare a quest'ultima quale conseguenza della violazione dei sopraccitati documenti da parte del concorrente o di suoi eventuali collaboratori.

### ART. 14 - PRIVACY

L'esecutore della fornitura si adopererà al fine di assicurare che le obbligazioni nascenti dal contratto con A.M.I.U. Genova S.p.A. vengano adempiute nel pieno rispetto di qualsiasi legge applicabile sulla tutela della privacy o di qualsiasi regolamento applicabile emanato dal Garante della Privacy, ivi incluso, a mero titolo esemplificativo il D. Lgs. N. 196 del 30/06/2003 (Testo Unico in Materia di Protezione dei Dati Personali).

A.M.I.U. Genova S.p.A. e l'Appaltatore con la sottoscrizione del Contratto daranno atto di essersi reciprocamente scambiate l'informativa di cui all'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, manifestando, ove necessario, il relativo consenso al trattamento ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 196/2003. A.M.I.U. Genova S.p.A. e l'Appaltatore daranno atto con la sottoscrizione del contratto che i rispettivi dati saranno trattati manualmente ovvero con l'ausilio di mezzi informatici, elettronici o comunque automatizzati, per finalità strettamente connesse alla gestione ed esecuzione del presente rapporto contrattuale.

### **ART. 15 - FORO COMPETENTE**

Per qualsiasi controversia relativa alla validità, interpretazione ed esecuzione delle clausole del Disciplinare di gara, del Capitolato Speciale e del Contratto o comunque da esse derivate, è competente, in via esclusiva, il Foro di Genova.

In ogni caso, per espressa e comune volontà delle Parti, anche in pendenza di controversia, l'Impresa appaltatrice si obbliga a proseguire ugualmente nell'esecuzione della fornitura, salvo diversa disposizione dell'A.M.I.U. Genova S.p.A.



legato A)	FABBISOGNO SACCHI PER ANNI 2018/2019 SUDDIVISO PER CONSEGNE ( 24 MENSILII) Art 3.1 del Capitolato
(Luglio 2018 - Agosto 2018 - Settembre 2018 - Ottobre 2018 - Novembre 2018 - Dicemb	8 - Novembre 2018 - Dicembre 2018 - Gennaio 2019 - Febbraio 2019 - Marzo 2019 - Aprile 2019 - Maggio 2019 - Giugno 2019 - Luglio 2019 - Agosto 2019 -

	enti colli	per per	ii consegna		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	8		
sacchi	Trasparent	grandi per	cestoni	Prà	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200	0	1.200		
	colli	per	consegna		0	0	A 11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	200	A LANGE	
sacchi	Trasparenti	grandi per	Rd	Istituzionali	0	0	0 ~	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000		
	colli	per	consegna		0	0		0	9	0	20	89	200	0	0	20	20	16	0	0	0	350		
sacchi	rosa	grandi	ber	1/2sabaudo	0	0	0	0	006	0	3.000	10.200	30.000	0	0	3.000	3.000	2.400	0	0	0	52.500	×	
	colli	per	consegna		20	28	56	32	28	40	24	188	268	20	24	92	99	42	40	34	0	1.002		
sacchi	gialli	grandi	per	sabando	3.000	4.200	8.400	4.800	4.200	00009	3.600	28.200	40.200	3.000	3.600	13.800	006.6	6.300	00009	5.100	0	150.300		
	colli	per	consegna		16	14	26	16	24	28	14	20	0	26	24	38	32	28	24	26	0	356		
sacchi	gialli	piccoli	per	cestini	4.800	4.200	7.800	4.800	7.200	8.400	4.200	000'9	0	7.800	7.200	11.400	009.6	8.400	7.200	7.800	0	106.800		
	colli	per	consegna		16	0	2	40	28	24	12	20	348	4	28	26	16	20	40	40	0	664		
sacchi	neri	grandi	ber	consegna	2.400	0	300	000.9	4.200	3.600	1.800	3.000	52.200	009	4.200	3.900	2.400	3.000	000.9	000.9	0	99.600		
	colli	per	consegna	X	2	0	0	16	0	12	ဆ	10	174	4	16	12	10	4	4	2	0	274		
sacchi	neri	piccoli	per	consegna	009	0	0	4.800	0	3.600	2.400	3.000	52.200	1.200	4.800	3.600	3.000	1.200	1.200	009	0	82.200		
		Luogo di Consegna			Via V.S. Groppalo, 2	Via Roncone	Via Orsini 70 R	Via Casoni 35r	Via Molassana 132	Via Oristano, 7	Via dei Pescatori, 21	Via Madre di Dio 30 R	Via-Madre di Dio 30 R	Via Del Fossato	Via Paleocapa, 14	Via De Marini 61/1	Via Argine Polcevera	Via Leoncavallo	Via Merano 45	Via Prà, 161a r	Via Greto di Cornigliano 10	TOTALI PER CONSEGNA		
		Unità Territoriali			NERVI	QUARTO	ALBARO	MEDIO LEVANTE	ALTAVALBISAGNO	BASSAVALBISAGNO Via Oristano, 7	FOCE	CENTRO COMM.LE	CENTRO STORICO	CASTELLETTO	OREGINA	S.P.ARENA	VALPOLCEVERA	20^ SESTRI	21^ PEGLI	22^ PRA' VOLTRI	Fabbrica Riciclo	TC		

# Consegne Art. 3.2 - 3.3 - 3.4 - 3.5 - 3.6 del Capitolato

			e Lugliio 2019 (Art. 3.2 del Capitolato)	018 e Luglio 2019 ( Art. 3.3 del Capitolato)	1.803.600 630.000
			000 sacchetti nei mesi di Luglio 2018	52.4000 sacchetti nei mesi di Luglio 2.	1.281.600
	84.000	124.800	a sigla a2) Due consegne da 42.	a sigla a1) Due consegne da (	1.070.400 1.320.000
Sacchi per scuole	abbrica Riciclo Via Greto di Cornigliano 10 84.000	Fabbrica Riciclo Via Greto di Cornigliano 10	Per i sacchi di cui all'art 2 contradistinti dalla sigla a2) Due consegne da 42.000 sacchetti nei mesi di Luglio 2018 e Lugliio 2019 (Art. 3.2 del Capitolato)	Per i sacchi di cui all'art 2 contradistinti dalla sigla a1) Due consegne da 62.4000 sacchetti nei mesi di Luglio 2018 e Luglio 2019 ( Art. 3.3 del Capitolato)	Totale sacchi per anni 2018/2019

14.400

360.000

Per i sacchi di cui all'art 2 contradistinti dalla sigla a9) Consegna unica nel mese di Luglio 2018 (Art 3.5 del Capitolato)
Per i sacchi di cui all'art 2 contradistinti dalla sigla a1(Consegna unica nel mese di Luglio 2018 (Art 3.6 del Capitolato) Per i sacchi di cui all'art 2 contradistinti dalla sigla a8) Consegna unica nel mese di Luglio 2018 (Art 3.4 del Capitolato) 20.000 25.000

farmaci

Sacchi per RD
Fabbrica Riciclo Via Greto di Cornigliano10